

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1994

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare per trimestre e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 622/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁶⁾;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il terzo trimestre del 1994, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel terzo trimestre del 1994, un'ali-

quota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capp, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria;

considerando che è opportuno ripartire in due parti ciascuno dei quantitativi disponibili in Italia e in Grecia; che è opportuno riservare la parte corrispondente all'80 % agli importatori tradizionali; che l'altra parte, corrispondente al 20 %, deve essere riservata agli operatori che hanno esercitato un'attività commerciale di scambi di bovini vivi con i paesi terzi, per permettere loro un accesso graduale al beneficio del regime considerato; che, per garantire una corretta gestione della quota attribuita a questi ultimi operatori, è necessario derogare all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli importatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli operatori che possono optare per il 20 %, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

considerando che, per quanto riguarda questi ultimi operatori, è necessario tuttavia limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione, per consentire una più ampia ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è tuttavia necessario rispettare un quantitativo minimo per domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.